

CONVENZIONE aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980 ([indice](#))

SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI .

Gli stati firmatari della presente Convenzione,

Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;

Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,

Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1.

La presente Convenzione ha come fine:

- A. di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
- B. di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.

Articolo 2

Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

Articolo 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore é ritenuto illecito:

- A. quando avviene in violazione dei diritti di custodia

assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

B. se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

Articolo 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.

Articolo 5

Ai sensi della presente Convenzione:

A. il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;

B. il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

CAPO II

Autorità centrali

Articolo 6

Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una autorità

centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità.

Qualora uno Stato abbia nominato più di una autorità centrale, esso designerà l'autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.

Articolo 7

Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

- A. per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
- B. per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
- C. per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
- D. per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
- E. per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
- F. per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;
- G. per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
- H. per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni

di sicurezza;

I. per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

CAPO III

Ritorno del minore

Articolo 8

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore é stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

- A. le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
- B. la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
- C. i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
- D. ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda può essere accompagnata o completata da:

- E. una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
- F. un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia
- G. ogni altro documento pertinente.

Articolo 9

Se l'autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorità centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

Articolo 10

L'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Articolo 11

Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorità centrale dello Stato richiesto, detta autorità deve trasmettere la risposta all'autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

Articolo 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

Articolo 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non é tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

- A. che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
- B. che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;

l'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

Articolo 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi

dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

Articolo 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

Articolo 17

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

Articolo 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

Articolo 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPO IV

Diritto di visita

Articolo 21

Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'autorità centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.

Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente convenzione.

Articolo 23

Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

Articolo 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese,

sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.

Articolo 25

I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Articolo 26

Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale.

Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

Articolo 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorità centrale non é tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda.

Articolo 28

Un'autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

Articolo 29

La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi é stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 30

Ogni domanda, inoltrata all'autorità centrale, o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorità centrale, sarà dai tribunali o dalle autorità amministrative degli stati contraenti.

Articolo 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:

- A. ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
- B. ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

Articolo 32

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

Articolo 33

Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.

Articolo 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è Stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

Articolo 35

La Convenzione avrà effetto nei confronti degli stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.

Articolo 36

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI

Clausole finali

Articolo 37

La Convenzione é aperta alla firma degli stati che erano membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della quattordicesima sessione.

Essa sar  ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 38

Ogni altro Stato potr  aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sar  depositato presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerer  in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione avr  effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

Tale dichiarazione dovr  altres  essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sar  depositata presso Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne far  pervenire una copia autenticata a ciascuno degli stati contraenti per le vie diplomatiche .

La Convenzione entrerer  in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 39

Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potr  dichiarare che la Convenzione sar  estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o pi  di essi. Tale dichiarazione avr  effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto stato. La predetta dichiarazione, nonch  ogni successiva estensione, sar  notificata al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 40

Uno Stato Contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.

Articolo 41

Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le autorità centrali ed altre autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

Articolo 42

Ciascuno Stato Contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

Articolo 43

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.

In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

1. per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese

dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

2. per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione é stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

Articolo 44

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri stati contraenti.

Articolo 45

Il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della conferenza, nonché agli stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:

1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37:
2. le adesioni di cui all'articolo 38:
3. la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43:
4. le estensioni di cui all'articolo 39:
5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40:
6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previste all'articolo 42.

7. le denunce di cui all'articolo 44.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del governo del regno dei paesi bassi, di cui una copia autenticata sarà fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della quattordicesima sessione.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/1

I

(Atti per i quali la pubblicazione È una condizione di applicabilit )
relativo alla
matrimoniale

REGOLAMENTO (CE) n. 2201/2003 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2003

competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
e in materia di responsabilit  genitoriale, che abroga il regolamento (CE)
n. 1347/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit  europea, in particolare
l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunit  europea si prefigge l'obiettivo di istituire
uno spazio di libert , sicurezza e giustizia nel quale sia
garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine,
la Comunit  adotta, tra l'altro, le misure nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al
corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio
del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie
quale fondamento per la creazione di un autentico
spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita
un settore prioritario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29
maggio 2000 (4), stabilisce norme relative alla competenza,
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni
in materia matrimoniale e relative alla responsabilit  dei
genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione
di procedimenti matrimoniali. Il contenuto di tale regolamento

riprendeva ampiamente la convenzione del 28 maggio 1998 avente il medesimo oggetto (5).

(1) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 155.

(2) Parere reso il 20 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 76.

(4) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

(5) All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1347/2000, il Consiglio aveva preso atto della relazione esplicativa relativa alla convenzione, redatta dal prof. Alegria Borrás (GU C 221 del 16.7.1998, pag. 27).

(4)

Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (6).

(5)

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

(6)

Dato che l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, È più opportuno disporre di uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.

(7)

Il campo di applicazione del presente regolamento riguarda le materie civili, indipendentemente dal tipo di organo giurisdizionale.

(8)

Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.

(9)

Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire i) alla designazione e alle funzioni di una persona o ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e ii) alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali i genitori

hanno una controversia in merito all'amministrazione dei beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre (6) GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.

L 338/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).

(10)

Il presente regolamento non È inteso ad applicarsi a materie come quelle relative alla sicurezza sociale, misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità o decisioni sul diritto d'asilo e nel settore dell'immigrazione. Inoltre, esso non si applica nÈ al diritto di filiazione, che È una questione distinta dall'attribuzione della responsabilitŕ genitoriale, nÈ alle altre questioni connesse con la situazione delle persone. Esso non si applica nemmeno ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai minori.

(11)

Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono giŕ disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001.

(12)

» opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilitŕ genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. CiÚ significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilitŕ genitoriale.

(13)

Nell'interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in

determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest'ultimo È piú indicato a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudice adito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo giudice.

(14)

Gli effetti del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunit  diplomatiche. Se il giudice competente in applicazione del presente regolamento non pu  esercitare la propria competenza a causa dell'esistenza di una immunit  diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunit , conformemente alla legge di tale Stato.

(15)

» opportuno che la notificazione e comunicazione dei documenti introduttivi del giudizio proposto a norma del presente regolamento siano disciplinate dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (2).

(16)

Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.

(17)

In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore È stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilit  di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro

in cui il minore È trattenuto.

(18)

Qualora venga deciso il non rientro in virt dell'articolo 13, della convenzione dell'Aia del 1980, il giudice dovrebbe informarne il giudice competente o l'autorit centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Detto giudice, se non È ancora stato adito, o l'autorit centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che l'autorit centrale invii anch'essa una notificazione alle autorit pubbliche interessate conformemente alla legge nazionale.

(19)

L'audizione del minore È importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento, senza che detto strumento miri a modificare le procedure nazionali applicabili in materia.

(20)

L'audizione del minore in un altro Stato membro pu essere effettuata in base alle modalit previste dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorit giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (3).

(21)

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio

(2) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(3) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/3

della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(22)

Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a 'decisioni' ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione.

(23)

Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato nelle sue conclusioni (punto 34) che le decisioni pronunciate nelle controversie familiari dovrebbero essere 'automaticamente

riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione^a. Pertanto le decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano state certificate nello Stato membro d'origine conformemente alle disposizioni del presente regolamento, dovrebbero essere riconosciute e hanno efficacia esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesto qualsiasi altro procedimento. Le modalità relative all'esecuzione di tali decisioni sono tuttora disciplinate dalla legge nazionale.

(24)

Il certificato rilasciato allo scopo di facilitare l'esecuzione della decisione non dovrebbe essere impugnabile. Non dovrebbe poter dare luogo a una domanda di rettifica se non in caso di errore materiale, ossia se il certificato non rispecchia correttamente il contenuto della decisione.

(25)

» opportuno che le autorità centrali collaborino fra loro, sia in generale che per casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole delle controversie familiari in materia di responsabilità genitoriale. A questo scopo È necessario che le autorità centrali si avvalgano della possibilità di partecipare alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (1).

(26)

La Commissione dovrebbe rendere pubblici e aggiornare gli elenchi relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione comunicati dagli Stati membri.

(27)

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(28) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000 che È pertanto abrogato.

(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(29)

Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, È opportuno che la Commissione ne esamini l'applicazione per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

(30)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato

sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(31)

La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(32)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.

Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)

al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;

b)

all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

L 338/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

- a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
- c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
- d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
- e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione;
- b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
- c) ai nomi e ai cognomi del minore;
- d) all'emancipazione;
- e) alle obbligazioni alimentari;
- f) ai trust e alle successioni;
- g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

‘autorità giurisdizionale^a: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;

2)

‘giudice^a: designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

3) ‘Stato membro^a: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

4) ‘decisione^a: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla

denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

5) 'Stato membro d'origine^a: lo Stato membro in cui È stata resa la decisione da eseguire;

6) 'Stato membro dell'esecuzione^a: lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione;

7) 'responsabilit  genitoriale^a: i diritti e doveri di cui È investita una persona fisica o giuridica in virt  di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8) 'titolare della responsabilit  genitoriale^a: qualsiasi persona che eserciti la responsabilit  di genitore su un minore;

9) 'diritto di affidamento^a: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residen-

za;

10) 'diritto di visita^a: in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

11) 'trasferimento illecito o mancato ritorno del minore^a: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)

quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)

se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilit  genitoriale non pu , conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilit  genitoriale.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/5

CAPO II

COMPETENZA

SEZIONE 1

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Articolo 3

Competenza generale

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova:

ó

la residenza abituale dei coniugi, o

ó

l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

ó

la residenza abituale del convenuto, o

ó

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

ó

la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

ó

la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed È cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio 'domicile^a;

b)

di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno

Unito e dell'Irlanda, del 'domicile^a di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di 'domicile^a cui È fatto riferimento È quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 4

Domanda riconvenzionale

L'autorit  giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all'articolo 3 È competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 3, l'autorit  giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale È altresı competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ci  sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 6

Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5

Il coniuge che:

a)
risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b)
ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del

Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio 'domicile^a nel ter

ritorio di uno di questi Stati membri

pu  essere convenuto in giudizio davanti alle autorit  giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 7

Competenza residua

1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente

ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, È determinata dalla legge di tale Stato.

2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro puÓ, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro nÈ ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio ´domicile^a nel territorio di uno di questi Stati membri.

SEZIONE 2

Responsabilit  genitoriale

Articolo 8

Competenza generale

1. Le autorit  giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilit  genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

L 338/6

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.

Articolo 9

Ultrattivit  della competenza della precedente residenza abituale del minore

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorit  giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virt  della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle

autorit  giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Articolo 10

Competenza nei casi di sottrazione di minori

In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorit  giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a)

se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b)

se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si   integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)

entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non   stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorit  competenti dello Stato membro nel quale il minore   stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii)

una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento   stata ritirata e non   stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii)

un procedimento dinanzi all'autorit  giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro   stato definito a norma

dell'articolo 11, paragrafo 7;

iv)

l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

Articolo 11

Ritorno del minore

1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito 'la convenzione dell'Aia del 1980^a) per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

3. Un'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale. Fatto salvo il primo comma l'autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

4. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

5. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.

6. Se un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, l'autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/7

la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L'autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7. A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stato adita da una delle parti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all'autorità giurisdizionale

le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8. Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.
Articolo 12

Proroga della competenza

1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)

almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)

la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali È stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed È conforme all'interesse superiore del minore.

2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a)

la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b)

nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale È ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c)

il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a)

il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché È egli stesso cittadino di quello Stato

e

b)

la loro competenza È stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed È conforme all'interesse superiore del minore.

4. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non È parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato.

Articolo 13

Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore nÈ determinare la competenza ai sensi dell'articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

Articolo 14

Competenza residua

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, È determinata dalla legge di tale Stato.

L 338/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

Articolo 15

Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale pi~ adatta a trattare il caso

1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia pi~ adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciÚ corrisponda all'interesse superiore del minore, possono:

a)

interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale

dell'altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)
chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2. Il paragrafo 1 È applicabile:

a)
su richiesta di una parte o

b)
su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o

c)
su iniziativa di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o su richiesta di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso È accettato da almeno una delle parti.

3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

a)
È divenuta la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 È stata adita; o

b)
È la precedente residenza abituale del minore; o

c)
È il paese di cui il minore È cittadino; o

d)
È la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e)
la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro devono essere adite

conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5. Le autorità giurisdizionali di quest'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6. Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 53.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 16

Adizione di un'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale si considera adita:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

o

b)

se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

Articolo 17

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento,

È competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/9

Articolo 18

Esame della procedibilità

1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

Articolo 19

Litispendenza e connessione

1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata

accertata la competenza dell'autorit  giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell'autorit  giurisdizionale preventivamente adita   stata accertata, l'autorit  giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorit  giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorit  giurisdizionale successivamente adita pu  promuovere l'azione dinanzi all'autorit  giurisdizionale preventivamente adita.

Articolo 20

Provvedimenti provvisori e cautelari

1. In casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorit  giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento,   competente a conoscere nel merito l'autorit  giurisdizionale di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l'autorit  giurisdizionale dello Stato membro competente in virt  del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Riconoscimento

Articolo 21

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non   necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia pi  possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, È determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale È proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione È richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

L 338/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

Articolo 22

Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non È riconosciuta nei casi seguenti:

a)

se il riconoscimento È manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b)

quando È resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale

o un atto equivalente non È stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c)

se la decisione È incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o

d)

se la decisione È incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purchÈ la decisione anteriore soddisfi le

condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 23

Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

a)

se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento È manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b)

se, salvo i casi d'urgenza, la decisione È stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;

c)

quando È resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale

o un atto equivalente non È stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

d)

su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se È stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;

e)

se la decisione È incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;

f)

se la decisione È incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto;

o

g)

se la procedura prevista dall'articolo 56 non È stata rispettata.

Articolo 24

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorit  giurisdizionale d'origine

Non si pu  procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non pu  essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

Articolo 25

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione non pu  essere negato perch  la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo 26

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione pu  formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 27

Sospensione del procedimento

1. L'autorit  giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale È richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro pu  sospendere il procedimento se la decisione È stata impugnata con un mezzo ordinario.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/11

2. L'autorit  giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale È richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione È sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un

ricorso può sospendere il procedimento.

SEZIONE 2

Istanza per la dichiarazione di esecutività

Articolo 28

Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

Articolo 29

Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.
2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce. Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 30

Procedimento

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39.

Articolo 31

Decisione dell'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del procedimento, non è la parte contro la quale l'esecuzione

viene chiesta nÈ il minore possono presentare osservazioni.

2. L'istanza puÓ essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

3. In nessun caso la decisione puÓ formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 32

Comunicazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte È senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalit  previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 33

Opposizione

1. Ciascuna delle parti puÓ proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutivit .

2. L'opposizione È proposta davanti all'autorit  giurisdizionale di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.

3. Il ricorso È esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se l'opposizione È proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutivit , la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere È chiamata a comparire davanti all'autorit  giurisdizionale dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutivit  deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale È chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui È stata rilasciata la dichiarazione di esecutivit , il termine È di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non È prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

L 338/12

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

Articolo 34

Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.

Articolo 35

Sospensione del procedimento

1. L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 33 o dell'articolo 34 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato 'impugnazione ordinaria' ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 36

Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere concessa per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.
2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2

Articolo 37

Documenti

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:

a)

una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;

e

b)
il certificato di cui all'articolo 39.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:

a)
l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente È stato notificato o comunicato al contumace;

o

b)
un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Articolo 38

Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, non vengano prodotti, l'autorit  giurisdizionale pu  fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre l'esonero della presentazione degli stessi.

2. Qualora l'autorit  giurisdizionale lo richieda, È necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione È autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 39

Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilit  genitoriale

L'autorit  giurisdizionale o l'autorit  competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilit  genitoriale).

SEZIONE 4

Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore

Articolo 40

Campo d'applicazione

1. La presente sezione si applica:

a)

al diritto di visita;

e

b)

al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/13

2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Articolo 41

Diritto di visita

1. Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, È riconosciuto ed È eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione È stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2.

Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.

2. Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1, sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul diritto di visita), solo nei seguenti casi:

a)

in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente È stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, È stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;

b)
tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;

e

c)
il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

3. Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una delle parti.

Articolo 42

Ritorno del minore

1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 2.

Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.

2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se:

a)
il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;

b)
le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e

c)

l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980.

Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato È compilato nella lingua della decisione.

Articolo 43

Domanda di rettifica

1. Il diritto dello Stato membro di origine È applicabile a qualsiasi rettifica del certificato.
2. Il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 42, paragrafo 1, non È inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

L 338/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

Articolo 44

Effetti del certificato

Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della sentenza.

Articolo 45

Documenti

1. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre quanto segue:
 - a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;

e

b)

il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1.

2. Ai fini del presente articolo:

ó

il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, È corredato della traduzione del punto 12 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita,

ó

il certificato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, È corredato della traduzione del punto 14 relativo alle misure adottate per assicurare il ritorno del minore.

La traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare.

La traduzione È autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

SEZIONE 5

Atti pubblici e accordi

Articolo 46

Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

SEZIONE 6

Altre disposizioni

Articolo 47

Procedimento di esecuzione

1. Il procedimento di esecuzione È disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. Ogni decisione pronunciata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, È eseguita nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale Stato membro. In particolare una decisione certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, non può

essere eseguita se È incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente.

Articolo 48

Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita

1. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.
2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

Articolo 49

Spese

Le disposizioni del presente capo, eccettuate quelle previste alla sezione 4, si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

Articolo 50

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli 21, 28, 41, 42 e 48, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 51

Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/15

a)
per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o

b)
per la sua qualità di straniero oppure, qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda, per difetto di 'domicile' in uno di tali Stati membri.

Articolo 52

Legalizzazione o altra formalità analoga

Non È richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 37, 38 e 45, né per l'eventuale procura alle liti.

CAPO IV

COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ CENTRALI IN MATERIA DI
RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Articolo 53

Designazione

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione È stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.

Articolo 54

Funzioni generali

Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria

europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

Articolo 55

Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale

Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono,

direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:

- a)
a raccogliere e a scambiare informazioni:
 - i)
sulla situazione del minore;
 - ii)
sugli eventuali procedimenti in corso; o
 - iii)
sulle decisioni adottate relativamente al minore;
- b)
a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;
- c)
a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, in relazione soprattutto all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 15;
- d)
a fornire informazioni e sostegno utili all'attuazione dell'articolo 56 da parte delle autorità giurisdizionali;
- e)
a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 56

Collocamento del minore in un altro Stato membro

1. Qualora l'autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli da 8 a 15 intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta preventivamente l'autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato membro se in tale Stato membro è previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori.
2. La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.
3. Le modalità relative alla consultazione o all'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.
4. Qualora l'autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 8 a 15 decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest'ultimo Stato membro non sia previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori, egli lo comunica all'autorità centrale o ad un'autorità competente di quest'ultimo Stato membro.

L 338/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

Articolo 57

Metodo di lavoro

1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza, di cui all'articolo 55, all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si può trovare o risiede abitualmente il minore. In generale, la domanda contiene tutte le informazioni disponibili che ne possono agevolare l'esecuzione. Se la domanda di assistenza riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale vi acclude i pertinenti certificati di cui all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle Istituzioni della Comunità, diverse dalla sua, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere redatte.

3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 55 È gratuita.

4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Articolo 58

Riunioni

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.

2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

CAPO V

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 59

Relazione con altri strumenti

1. Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o pi˘ Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2.

a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonchÈ il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

b) » fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.

c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sar˘ concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente

regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III del regolamento stesso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Articolo 60

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;

c) convenzione dell'Aia, del 10 giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/17

d)

convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;

e

e)

convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Articolo 61

Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori

Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, il presente regolamento si applica:

a)

se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;

b)

per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione.

Articolo 62

Portata degli effetti

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e agli articoli 60 e 61 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.
2. Le convenzioni di cui all'articolo 60, in particolare la convenzione dell'Aia del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente all'articolo 60.

Articolo 63

Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 È riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:

a)

‘Concordato lateranense^a, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b)

accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b)

eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 64

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 72.

2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al

momento della proposizione dell'azione.

3. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purchè siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali.

L 338/18

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
23.12.2003

4. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purchè siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del presente regolamento, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Riesame

Al più tardi il 1o gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata se del caso di proposte di adeguamento.

Articolo 66

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vengano, in unità territoriali

diverse, due o piú sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

a)

ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unit  territoriale;

b)

ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al "domicile" va inteso come riferimento all'appartenenza all'unit  territoriale designata dalla legge di detto Stato;

c)

ogni riferimento all'autorit  dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorit  di un'unit  territoriale interessata di tale Stato;

d)

ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unit  territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 67

Informazioni relative alle autorit  centrali e alle lingue accettate

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

a)

denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle autorit  centrali designate a norma dell'articolo 53;

b)

le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorit  centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2;

e

c)

le lingue accettate per la compilazione del certificato sul diritto di visita a norma dell'articolo 45, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di queste informazioni.

La Commissione provvede affinché tali informazioni siano accessibili a tutti.

Articolo 68

Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate.

La Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 69

Modificazione degli allegati

Le modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da I a IV sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 2.

Articolo 70

Comitato

1. La Commissione È assistita da un comitato (di seguito, 'il comitato^a).
2. Nei casi in cui È fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/19

Articolo 71 Articolo 72

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000

Entrata in vigore

1. Il regolamento (CE) n. 1347/2000 È abrogato alla data in Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2004.

cui il presente regolamento entra in applicazione.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1347/2000 si intendono - Il presente regolamento si applica dal 1o marzo 2005, ad eccezione di fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza degli articoli 67, 68, 69 e 70 che si applicano dal 1o agosto 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente

R. CASTELLI

L 338/20

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23.12.2003

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 39 SULLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE
(1)

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Matrimonio
 - 3.1. Moglie
 - 3.1.1. Nome e cognome
 - 3.1.2. Recapito
 - 3.1.3. Stato e luogo di nascita
 - 3.1.4. Data di nascita
 - 3.2. Marito
 - 3.2.1. Nome e cognome
 - 3.2.2. Recapito
 - 3.2.3. Stato e luogo di nascita
 - 3.2.4. Data di nascita
 - 3.3. Stato, luogo (eventualmente) e data del matrimonio
 - 3.3.1. Stato del matrimonio
 - 3.3.2. Luogo del matrimonio (eventualmente)
 - 3.3.3. Data del matrimonio
4. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

4.1. Denominazione

4.2. Sede

5. Decisione

5.1. Data

5.2. Numero di riferimento

5.3. Tipo di decisione

5.3.1. Divorzio

5.3.2. Annullamento del matrimonio

5.3.3. Separazione personale

(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/21

5.4. Si tratta di decisione resa in contumacia?

5.4.1. No

5.4.2. SÌ (1)

6. Nomi delle parti alle quali È stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

7. Contro la decisione puÓ ancora essere proposta opposizione secondo la legge dello Stato membro di origine?

7.1. No

7.2. SÌ

8. Data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui la decisione È stata pronunciata

8.1. Divorzio

8.2. Separazione personale

Fatto

a,il

Firma e/o timbro

(1) Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

L 338/22

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23.12.2003

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 39 SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA
RESPONSABILIT 
GENITORIALE (1)

1. Stato membro di origine
 2. Giudice o autorit  che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
 3. Titolari di un diritto di visita
 - 3.1. Cognome, nome
 - 3.2. Recapito
 - 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
 4. Titolari della responsabilit  genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3 (2)
 - 4.1.
 - 4.1.1. Cognome, nome
 - 4.1.2. Recapito
 - 4.1.3 Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
 - 4.2.
 - 4.2.1. Cognome, nome
 - 4.2.2. Recapito
 - 4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
 - 4.3.
 - 4.3.1. Cognome, nome
 - 4.3.2. Recapito
 - 4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
 5. Autorit  giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
 - 5.1. Denominazione
 - 5.2. Luogo
 6. Decisione
 - 6.1. Data
 - 6.2. Numero di riferimento
 - 6.3. Si tratta di decisione resa in contumacia?
 - 6.3.1. No
 - 6.3.2. S  (3)
- (1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilit  genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
- (2) In caso di potest  congiunta, la persona menzionata al punto 3 pu  anche essere menzionata al punto 4.
- (3) In questo caso devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/23

7.

Minori oggetto della decisione (1)

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

8.

Nomi delle parti alle quali È stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

9.

Attestato di esecutività e notificazione

9.1. La decisione È esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?

9.1.1. Sì

9.1.2. No

9.2. La decisione È stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?

9.2.1. Sì

9.2.1.1. Nome e cognome della parte

9.2.1.2. Recapito

9.2.1.3. Data della notificazione

9.2.2. No

10.

Informazioni specifiche per le decisioni relative al diritto di visita se È richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28.

Tale possibilità È prevista all'articolo 40, paragrafo 2:

10.1. Modalità di esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)

10.1.1. Data, ora

10.1.1.1. Inizio

10.1.1.2. Fine

10.1.2. Luogo

10.1.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale

10.1.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

10.1.5. Limitazioni connesse con l'esercizio del diritto di visita

11.

Informazioni specifiche per le decisioni relative al ritorno del minore se È richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo

28. Tale possibilità È prevista dall'articolo 40, paragrafo 2:

11.1. La decisione prevede il ritorno del minore

11.2. Persona presso laquale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)

11.2.1. Cognome, nome

11.2.2 Recapito

Fatto

a, il

Firma e/o timbro

(1) Se i minori sono piú di quattro, utilizzare un secondo modulo.

L 338/24

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23.12.2003

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 41 PARAGRAFO 1, SULLE DECISIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI

VISITA (1)

1. Stato membro di origine

2. Autorit  giurisdizionale o autorit  che rilascia il certificato

2.1. Denominazione

2.2. Recapito

2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica

3. Titolari di un diritto di visita

3.1. Cognome, nome

3.2. Recapito

3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4. Titolari della responsabilit  genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3 (2)(3)

4.1. Madre

4.1.1. Cognome, nome

4.1.2. Recapito

4.1.3 Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2. Padre

4.2.1. Cognome, nome

4.2.2. Recapito

4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3. Altri

4.3.1. Cognome, nome

4.3.2. Recapito

4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

5. Autorit  giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

5.1. Denominazione

5.2. Luogo

6. Decisione

6.1. Data

6.2. Numero di riferimento

(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

(2) In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere menzionata al punto 4.

(3) Barrare la casella corrispondente alla persona nei confronti della quale deve essere eseguita la decisione.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 338/25

7.

Minori oggetto della decisione (1)

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

8.

La decisione È esecutiva nello Stato membro di origine?

8.1. Sì

8.2. No

9.

La domanda giudiziale o un atto equivalente È stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo

utile e in maniera tale che questi ha potuto presentare le proprie difese o È stato accertato che il convenuto ha

accettato inequivocabilmente la decisione

10. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate

11.

I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e

del loro grado di maturità

12.

Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)

12.1. Data, ora

12.1.1. Inizio

12.1.2. Fine

12.2. Luogo

12.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità

genitoriale

12.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

12.5. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita

13.

Nomi delle parti alle quali È stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto

a,il

Firma e/o timbro

(1) Se i minori sono piú di quattro, utilizzare un secondo modulo.

L 338/26

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23.12.2003

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1 SUL RITORNO DEL MINORE (1)

1. Stato membro di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Persona presso il quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)
 - 3.1. Cognome, nome
 - 3.2. Recapito
 - 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4. Titolari della responsabilità genitoriale (2)
 - 4.1. Madre
 - 4.1.1. Nome e cognome
 - 4.1.2. Recapito (se i dati sono disponibili)
 - 4.1.3 Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
 - 4.2. Padre
 - 4.2.1. Nome e cognome
 - 4.2.2. Recapito (se i dati sono disponibili)
 - 4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
 - 4.3. Altri
 - 4.3.1. Nome e cognome
 - 4.3.2. Recapito (se i dati sono disponibili)
 - 4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
5. Difensore (se i dati sono disponibili)

5.1. Cognome, nome

5.2. Recapito (se i dati sono disponibili)

6. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

6.1. Denominazione

6.2. Luogo

(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

(2) Tale punto è facoltativo.

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/27

7.

Decisione

7.1. Data

7.2. Numero di riferimento

8.

Minori oggetto della decisione (1)

8.1. Nome, cognome e data di nascita

8.2. Nome, cognome e data di nascita

8.3. Nome, cognome e data di nascita

8.4. Nome, cognome e data di nascita

9.

La decisione dispone il ritorno del minore

10.

La decisione può essere impugnata secondo la legislazione dello Stato membro di origine?

10.1. Sì

10.2. No

11.

I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità

12. Le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate

13.

La decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza ha tenuto conto dei motivi e degli elementi

di prova sui quali si basa la decisione adottata conformemente all'articolo 13, lettera b), della convenzione

dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

14.

Se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del

minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente
15.

Nomi delle parti alle quali È stato concesso il patrocinio a spese dello
Stato

Fatto

a,il

Firma e/o timbro

(1) Se i minori sono piú di quattro, utilizzare un secondo modulo.

L 338/28

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23.12.2003

ALLEGATO V

TABELLA DI CORRISPONDENZA CON IL REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2000

Articoli abrogati Articoli corrispondenti
del nuovo testo

1 1, 2

2 3

3 12

4

5 4

6 5

7 6

8 7

9 17

10 18

11 16, 19

12 20

13 2, 49, 46

14 21

15 22, 23

16

17 24

18 25

19 26

20 27

21 28

22 21, 29

23 30

24 31

Articoli abrogati Articoli corrispondenti
del nuovo testo

25 32

26 33

27 34

28 35

29 36

30 50

31 51

32 37

33 39

34 38

35 52

36 59

37 60, 61

38 62

39

40 63

41 66

42 64

43 65

44 68, 69

45 70

46 72

Allegato I 68

Allegato II 68

Allegato III 68

Allegato IV Allegato I

Allegato V Allegato II

23.12.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/29

ALLEGATO VI

Dichiarazione della Svezia e della Finlandia ai sensi dell'articolo 59
paragrafo 2, lettera a) del regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

Dichiarazione della Svezia

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del
Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento
e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di

potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, la Svezia dichiara che nei rapporti tra Svezia e Finlandia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale.

Dichiarazione della Finlandia

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 la Finlandia dichiara che nei rapporti tra Finlandia e Svezia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 fra Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Danimarca contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale.